

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it saa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 4314/AMB del 24/08/2021 SAPI - PN/AIA/109

Autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dall'Azienda DEL BEN DENIS, presso l'installazione sita nel comune di Maniago (PN).

### IL VICE DIRETTORE CENTRALE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

**Vista** la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale n. 22295/2014;

**Vista** la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**Visto** il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

**Visto** il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della Direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

**Visto** il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 (Attuazione della Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);

**Visto** il DM 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

**Vista** la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art.

92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva”;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 “Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca”) recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante “Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, la quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la nota datata 28 novembre 2020, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) il 2 dicembre 2020, acquisita dal Servizio competente in data 2 dicembre 2020 con protocollo n. 59196, con la quale l'Azienda DEL BEN DENIS con sede legale nel Comune di Maniago (PN), via Fabio Celotti, 27, identificata dal codice fiscale DLB DNS 73S06 E889C, (di seguito indicata come Gestore), ha presentato la domanda per il rilascio, ai sensi dell'articolo 29-ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione - di oltre 30 Kg), da svolgersi presso l'installazione sita nel Comune di Maniago (PN), via Vivarina, 5, località Dandolo;

**Vista** la nota prot. n. 62528 del 21 dicembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha comunicato al Gestore che la documentazione presentata risulta incompleta e ha chiesto, conseguentemente, l'invio, entro 60 giorni dal ricevimento della nota, delle integrazioni documentali opportunamente indicate nella nota stessa;

2) ha precisato che i termini del procedimento sono interrotti fino all'acquisizione della documentazione integrativa richiesta;

**Viste** la nota del 23 dicembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 63295 e la nota del 24 dicembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 63520, con le quali il Gestore ha dato riscontro alle richieste integrative di cui alla nota regionale del 21 dicembre 2020;

**Vista** la nota prot. n. 872 dell'11 gennaio 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente, ha comunicato al Gestore l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 e degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000;

**Vista** la nota prot. n. 2016 del 15 gennaio 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio

competente:

1) ha inviato, a fini istruttori, al Comune di Maniago (PN), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio Autorizzazioni Uniche Ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e la relativa documentazione tecnica;

2) ha convocato, per il giorno 8 marzo 2021, la Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di autorizzazione integrata ambientale;

**Atteso** che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 11 gennaio 2021, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

**Rilevato** che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio;

**Vista** la nota del 18 gennaio 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 19 gennaio 2021 con protocollo n. 2495, con la quale il Gestore, ha inviato documentazione integrativa volontaria relativa alla relazione tecnica e alla planimetria dell'allevamento;

**Vista** la nota prot. n. 3824 del 25 gennaio 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Maniago (PN), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio Autorizzazioni Uniche Ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile le integrazioni documentali spontanee presentate dal Gestore con la citata nota del 18 gennaio 2021;

**Visto** il verbale della prima seduta dell'8 marzo 2021 della Conferenza di servizi, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante del Comune di Maniago ha dato lettura della nota prot. n. 687 del 5 marzo 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente l'8 marzo 2021 con protocollo n. 12992, con cui ha espresso il parere di competenza riguardo la compatibilità dell'installazione con le previsioni dello strumento urbanistico comunale e l'autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte Terza, del d.lgs 152/2006) e ha richiesto alcune integrazioni/delucidazioni;

2) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 6224 del 4 febbraio 2021 trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio Gestione risorse idriche della Regione ha specificato che non sono stati rilevati scarichi di acque reflue di competenza autorizzativa del Servizio stesso, ai sensi del D.Lgs 152/2006;

3) il rappresentante della regione ha dato lettura della nota prot. n. 6660 /P /GEN/ PRA\_AUT del 5 marzo 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente l'8 marzo 2021 con protocollo n. 12959, con la quale l'ARPA FVG ha chiesto integrazioni e proposto alcune prescrizioni;

4) il rappresentante del Gestore ha dichiarato che l'allevamento oggetto della Conferenza di Servizi è attualmente in esercizio con un numero di capi inferiore alle 2000 unità e che il Gestore stesso ha intenzione di dare attuazione solo ad una parte del progetto sottoposto a screening di Valutazione Ambientale nel 2005;

5) la Conferenza di servizi, in considerazione di quanto sopra riportato, ha chiesto al Gestore di inoltrare, entro 15 giorni dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa, richiesta formale al Servizio Valutazioni Ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, in merito alla necessità di attivare ulteriori procedimenti di competenza di detto Servizio, trasmettendone copia al Servizio autorizzazioni per la prevenzione dell'inquinamento;

6) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 13066 dell'8 marzo 2021 con la quale sono state chieste integrazioni documentali al fine di procedere alla definizione della pratica;

7) la Conferenza di servizi, a seguito di successiva discussione, ha ritenuto necessario acquisire le integrazioni richieste dal Comune di Maniago, da ARPA FVG e dalla Regione, che devono pervenire all'Autorità competente entro 90 giorni dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa;

8) la Conferenza di Servizi ha preso atto che dalla verifica del pagamento degli oneri istruttori risulta che la tariffa dovuta ai sensi del DM 24/04/2008 e della LR 11/2009, pari a € 1.850,00, non è stata interamente versata;

9) la Conferenza di Servizi ha chiesto al Gestore di integrare il versamento effettuato con quanto dovuto;

**Vista** la nota prot. n. 13842 del 10 marzo 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Gestore, al Comune di Maniago (PN), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del Verbale della Conferenza di servizi svoltasi in data 8 marzo 2021 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

2) ha chiesto al Gestore di trasmettere, entro 90 giorni dal ricevimento del verbale della Conferenza di servizi, le integrazioni richieste dal Comune di Maniago, da ARPA FVG e dalla Regione;

3) ha chiesto al Gestore di inoltrare, entro 15 giorni dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa, richiesta formale al Servizio Valutazioni Ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, in merito alla necessità di attivare ulteriori procedimenti di competenza del Servizio stesso, trasmettendone copia al Servizio autorizzazioni per la prevenzione dell'inquinamento;

3) ha precisato che i termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, sono sospesi fino all'acquisizione delle integrazioni documentali che il Gestore dovrà fornire;

**Vista** la nota prot. n. 14367 del 12 marzo 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha chiesto al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, chiarimenti riguardo al progetto presentato dal Gestore ed approvato con decreto di VIA n. Alp.11 – 1606 – Scr 331 del 15 luglio 2005, che, come emerso nella Conferenza di servizi dell'8 marzo 2021, ha subito un notevole ridimensionamento;

**Viste** le note prot. n. 21105 del 13 aprile 2021 e prot. n. 25917 del 5 maggio 2021, trasmesse a mezzo PEC, con le quali il Servizio valutazioni ambientali ha dato riscontro alla richiesta di chiarimenti presentata dal Servizio competente con la citata nota del 12 marzo 2021, concludendo che nulla fosse dovuto, anche in termini di screening di VIA, poiché l'impianto non superava i criteri previsti dalla norma nel punto 1, lettera c), dell'Allegato IV, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006;

**Vista** la nota del 20 maggio 2021, trasmessa a mezzo PEC il 27 maggio 2021, acquisita dal Servizio competente il 27 maggio 2021 con protocollo n. 30296, n. 30306 e n. 30310, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi dell'8 marzo 2021, fra cui la quietanza dell'avvenuto pagamento integrativo della tariffa

istruttoria;

**Vista** la nota prot. n. 32531 del 9 giugno 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Comune di Maniago (PN), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia della documentazione integrativa fornita al gestore in data 27 maggio 2021;

2) ha convocato, per il giorno 19 luglio 2021, la seconda Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la nota del 14 luglio 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 15 luglio 2021 con protocollo n. 39128, con la quale il Gestore, ha inviato documentazione integrativa volontaria relativa alla modalità di allevamento, alla gestione dei rifiuti e alle emissioni;

**Vista** la nota prot. n. 39178 del 15 luglio 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Maniago (PN), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio Autorizzazioni Uniche Ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile le integrazioni documentali spontanee presentate dal Gestore con la citata nota del 14 luglio 2021;

**Visto** il Verbale della seconda Conferenza di servizi del 19 luglio 2021, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante di ARPA FVG ha dato lettura della nota prot. n. 21907 /P GEN/ AIA del 16 luglio 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 19 luglio 2021 con protocollo n. 39665, con la quale l'Agenzia regionale ha formulato le proprie osservazioni, ha proposto delle prescrizioni e fornito il Piano di monitoraggio e controllo;

2) il rappresentante del Comune di Maniago ha dato lettura della nota prot. n. 9080 del 16 luglio 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 19 luglio 2021 con protocollo n. 39671, con la quale l'Ente medesimo ha attestato la compatibilità dell'installazione al PRGC;

3) il rappresentante del Comune di Maniago ha dichiarato, in relazione alla classificazione "industrie insalubri", che non è ancora pervenuto riscontro dalla competente Azienda Sanitaria in merito all'istanza del Gestore di data 18 febbraio 2020 e che, tuttavia, vista la localizzazione della Ditta nel contesto del PRGC, l'eventuale classificazione dell'attività svolta dalla stessa in prima o seconda classe sulla base dell'elenco delle industrie insalubri del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, non costituirebbe motivo ostativo ai fini del rilascio del parere favorevole all'installazione dello stabilimento;

4) il rappresentante del Gestore, in relazione al parere di ARPA FVG, ha dichiarato che lo scarico verrà gestito tramite un impianto di subirrigazione opportunamente dimensionato, posto ad almeno 30 m di distanza dalle condotte interrate dell'acqua potabile e che, a monte dell'impianto di subirrigazione, collocato a valle del sistema di fitoevapotraspirazione, verrà installato un pozzetto di campionamento;

5) il rappresentante del Gestore ha dichiarato:

a) che la mortalità media di animali è fisiologicamente del 1%;

b) che l'allevamento ha un sistema di gestione ambientale ancorché non codificato;

c) che non effettua l'Acidificazione del liquame di cui alla BAT 21;

d) che nella BAT 27 verrà applicata la lettera b);

6) il rappresentante della Regione ha dato lettura della Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale sulla base della documentazione e dei pareri pervenuti;

7) la Conferenza di servizi, dopo approfondita discussione, ha modificato ed integrato la Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente, sulla base delle osservazioni degli intervenuti ed ha proceduto all'approvazione della stessa;

8) la Conferenza di servizi si è espressa favorevolmente in merito al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, alle condizioni previste dalla Relazione istruttoria;

**Preso atto** che l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale non ha partecipato alla seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 19 luglio 2021 e non ha inviato alcun parere in merito all'istanza di autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la nota prot. n. 40261 del 21 luglio 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Gestore, al Comune di Maniago (PN), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio Autorizzazioni Uniche Ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del Verbale della Conferenza di servizi svoltasi in data 19 luglio 2021 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

**Considerato** che ai sensi del citato decreto ministeriale 25 febbraio 2016 il PUA è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-ter, del decreto legislativo 152/2006;

**Considerato** che ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, il Gestore deve comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, la produzione degli effluenti di allevamento e che l'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

**Constatata** la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta ed acquisita agli atti;

**Ritenuto**, per tutto quanto sopra esposto di procedere al rilascio, a favore dell'Azienda Del Ben Denis, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'allevamento suinicolo in Comune di Maniago (PN);

**Constatata** l'assenza del Direttore del Servizio Autorizzazioni per la Prevenzione dall'Inquinamento;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con il decreto del presidente della regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

## DECRETA

**1.** L'Azienda DEL BEN DENIS con sede legale nel Comune di Maniago (PN), via Fabio Celotti, 27, identificata dal codice fiscale DLB DNS 73506 E889C, è autorizzata all'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione - di oltre 30 Kg), presso l'installazione sita nel Comune di Maniago (PN), via Vivarina, 5, località Dandolo.

### **Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio**

**1.** L'esercizio dell'installazione avviene nel rispetto:

- a) delle migliori tecniche disponibili, come riportate nell'allegato A al presente decreto;
- b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato B al presente decreto;
- c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato C al presente decreto.
- d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

### **Art. 2 – Altre prescrizioni**

**1.** Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.

**2. Almeno 10 giorni prima dall'avvio effettivo dell'esercizio dell'attività**, il Gestore effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente e ad ARPA FVG. Il mancato invio della suddetta comunicazione al Servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.

### **Art. 3 – Autorizzazioni sostituite**

**1.** L'autorizzazione di cui la presente decreto sostituisce:

- a) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, della parte quinta, del decreto legislativo 152/2006);
- b) l'autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

### **Art. 4 – Rinnovo e riesame**

**1.** Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in 10 anni (dieci) dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

**2.** Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verifichino le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.

**3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

### **Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali**

**1.** Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

### **Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo**

**1.** Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio

competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

- a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
  - b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
  - c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.
2. Nel rispetto dei parametri di cui al Piano di monitoraggio e controllo che determinano la tariffa e sentito il Gestore, l'ARPA FVG definisce le modalità e le tempistiche per l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.
  3. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.
  4. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

#### **Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni**

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordices, del decreto legislativo medesimo.
2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

#### **Art. 8 – Tariffe per i controlli**

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza.
2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall'articolo 29-quattordices, commi 2 e 10, del decreto legislativo 152/2006, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione ad ARPA FVG, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

#### **Art. 9 – Disposizioni finali**

1. Copia del presente decreto è trasmessa all'Azienda Del Ben Denis, al Comune di Maniago



(PN), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Ministero della Transizione Ecologica.

**2.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.

**3.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

Gianni Mighetti

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

# DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

## **INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL'IMPIANTO IPPC**

La zona è agricola, periferica e decentrata. La prima abitazione – casa sparsa si trova ad oltre 700 metri.

Sotto il profilo urbanistico il vigente PRGC classifica l'area dell'allevamento come Zona Agricola E5 ed è catastalmente ubicata nel Comune di Maniago, Foglio n. 49, particella n. 135.

La zonizzazione acustica del sito è: Classe di zonizzazione II.

## **ATTIVITA' PRODUTTIVA**

L'intervento prevede la costruzione di un impianto di allevamento suini, solo fase di ingrasso, per più di 2.000 capi inquadabile, pertanto, al punto 6.6 lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg).

L'attività viene condotta in due edifici separati fisicamente, identici per dimensioni e per soluzioni tecniche di allevamento. La superficie libera complessiva a disposizione dei suini dichiarata è pari a 2.260 m<sup>2</sup>.

Allevamento è impostato di routine con una presenza di meno di 2.000 capi nel rispetto di regole di disciplinare auto imposte dall'allevatore (protocollo Classyfarm 1 capo/1,1 mq).

Il calcolo dei capi allevabili nella massima potenzialità possibile secondo il decreto 122/2011, ovvero 1 capo/mq, determina un numero di capi allevabili pari a 2.260 posti suino.

I suini di ristallo pervengono all'allevamento ad un peso solitamente compreso fra i 27 ed i 30 Kg. Il sistema di allevamento *Tri-sort* adottato, prevede una prima fase di acclimatamento degli animali, che vengono successivamente divisi per classi di peso omogenee in parallelo con l'ampliamento della superficie in uso.

Questo sistema consente maggiore benessere per gli animali che interagiscono fra soggetti di peso analogo, e consente all'allevatore di non dover entrare nei boxes per separarne gli animali di peso diverso.

Il ciclo è del tipo *tutto pieno tutto vuoto* ma qualora si verificassero accrescimenti differenziati, lo svuotamento potrebbe essere graduale. Il carico invece sarà sempre sincronico compatibilmente con le disponibilità di suinetti da parte del soccidante.

L'azienda alleva suini da ingrasso a ciclo aperto (suino da salumificio – peso finale 150 -160 kg/capo) in ciclo di ingrasso della durata di circa 7-8 mesi per un totale di circa 1,5 – 1,6 cicli/anno, considerati anche i tempi di vuoto sanitario e pulizia.

Le fasi di allevamento prevedono:

- Ingresso dei lattonzoli svezzati in allevamento (peso iniziale 25-30 kg/capo), avviati alla fase di post-svezzamento con alimentazione a secco fino al raggiungimento del peso di circa 50 Kg.
- Fase di magronaggio con alimentazione a broda composta da mangime specifico fornito dal soccidante differenziato per fasi fino al raggiungimento del peso di circa 90 Kg.
- Fase di ingrasso con alimentazione a broda composta da mangime specifico fornito dal soccidante differenziato per fasi fino al raggiungimento del peso di macellazione di circa 150-160 Kg.
- Vendite capi che hanno raggiunto il peso di macellazione avviate per gruppi.
- Pulizia dei locali con acqua ad alta pressione, disinfezione e vuoto sanitario.

Nel ciclo si utilizzano mangimi di diversa composizione – stoccati in sili esterni all'allevamento – lato Nord ovest integrati e diluiti con Siero di latte – stoccato in silo esterno all'allevamento. L'acqua di abbeverata e di lavaggio è fornita da acquedotto.

## **SISTEMA DI ALIMENTAZIONE**

L'alimentazione viene effettuata con mangimi forniti dal soccidante e divisi per fasi di accrescimento, con additivi per il contenimento del fosforo. L'allevatore integra il mangime con siero di latte proveniente da caseifici della zona.

Il tutto viene immesso in caldaia, diluito con acqua e distribuito con impianti di alimentazione automatizzata che consentono la programmazione delle quantità di alimento da distribuire per gruppo e per fase.

## **CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI**

Il sistema di areazione è del tipo a ventilazione forzata tramite prese d'aria a parete ed aspirazione tramite 12 camini con ventilatore per ogni capannone (n. 2 capannoni n. 12 per capannone). In caso di emergenza ovvero di fermo causato da interruzione della distribuzione dell'energia elettrica vi sono finestre laterali per l'areazione di soccorso. Per l'emergenza vi sono allarmi automatici.

## **ENERGIA**

L'allevamento può utilizzare energia elettrica autoprodotta. Si stima un consumo di 130.000 Kwh annui, per un carico/suino prevedibile di meno di 70Kwh/capo.

L'allevamento dispone di un impianto fotovoltaico per autoconsumo di potenza inferiore ai 10 Kw; questo va a sostenere la potenza richiesta dagli inverter per il funzionamento nelle giornate soleggiate, nelle quali la temperatura aumenta e vi è necessità di maggiori ricambi d'aria all'interno dell'edificio.

## **PRELIEVO IDRICO**

L'approvvigionamento idrico avviene mediante acquedotto, gestito da LTA - Livenza Tagliamento Acque, e serve principalmente per l'abbeveraggio dei capi ed il lavaggio dei locali di stabulazione. Le acque di lavaggio vengono raccolte in vasca liquami ed i consumi idrici, che verranno misurati da apposito contatore dell'acqua, si stimano all'incirca sui 3.600 mc anno.

## **EMISSIONI**

### **Emissioni in atmosfera**

Le superfici di emissione sono costituite da:

- 12 *camini*\* dell'allevamento;
- dalla prevasca liquami in fase di carico dei liquami in vasca (la prevasca è coperta ma in fase di lavoro, per circa 12 ore ogni 30 gg viene aperta per esigenze di funzionamento);
- la vasca liquami è coperta e pertanto i gas odorigeni vengono modulati nella loro dispersione.

Non vi sono finestre di emissione in quanto l'areazione è forzata. Le finestre, non sono fori utilizzati per il ricambio d'aria ma sono utilizzate solo per emergenza in caso di mancato funzionamento dei camini, in condizioni di temperatura che lo richiedano, in caso di interruzioni di corrente o eventi straordinari.

\*L'aria viziata viene aspirata da 24 camini complessivi – 12 per blocco di allevamento da camini con ventilazione azionato da motore con inverter; l'aspirazione è gestita da plc che modula la velocità di aspirazione in base alla temperatura interna nella stanza di allevamento.

I camini non sono soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 c. 5 della parte V del D.lgs 152/06 e smi in quanto adibiti alla climatizzazione ed ai ricambi d'aria necessari al miglior benessere animale possibile e non all'evacuazione di sostanze inquinanti presenti/prodotte nell'allevamento.

Le emissioni in atmosfera derivanti dai silos per lo stoccaggio dei mangimi non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, Parte V del D. Lgs. 152/2006 e smi.

Le emissioni in atmosfera prodotte dall'allevamento sono di tipo diffuso, non sono presenti emissioni convogliate. Esse si realizzano quando la ventilazione artificiale più sopra descritta porta all'esterno dei locali di stabulazione l'aria interna e si riferiscono ai seguenti inquinanti:

- ✓ NH<sub>3</sub>;
- ✓ CH<sub>4</sub>;
- ✓ N<sub>2</sub>O;
- ✓ polveri.

La quantificazione delle emissioni è stata effettuata, ad esclusione delle polveri, con il software BAT-Tool, prendendo in considerazione i locali di allevamento, il trattamento degli effluenti, il loro stoccaggio e la loro distribuzione.

Dalle simulazioni effettuate dal gestore, si evince il rispetto dei BAT-AEPL per l'azoto e il fosforo escreti e del BAT-AEL per le emissioni di ammoniaca.

### **Scarichi idrici**

L'allevamento è dotato di uno scarico di acque domestiche. È presente un servizio igienico il carico è di 0,5 AE. Le acque vengono raccolte e trattate in vasca condensa grassi (4AE) e vasca Imhoff (4AE) e gestite in vasca di fitoevapotraspirazione.

Le acque scaricano al suolo mediante un impianto di subirrigazione, opportunamente dimensionato, posto ad almeno 30 m di distanza dalle condotte interrato dell'acqua potabile. A monte dell'impianto di subirrigazione e a valle del sistema di fitoevapotraspirazione è previsto un pozzetto di campionamento.

### **Acque di lavaggio**

Le aree di allevamento sono pulite a fine ciclo ed in caso di necessità con idropulitrice ad alta pressione e disinfettante. Le acque di lavaggio pervengono alla vasca sottostante la superficie fessurata e vengono avviate alla vasca liquami.

Non vi sono zone di disinfezione ovvero lavaggi dei mezzi in entrata ed in uscita.

### **Emissioni sonore**

I camini di aspirazione hanno un funzionamento lento e pressoché continuo; il Gestore dichiara che il rumore è difficilmente percettibile fuori dagli edifici anche con 12+12 estrattori in funzione contemporanea (evento quasi eccezionale).

I primi recettori, ovvero case sparse, si trovano a diverse centinaia di metri dall'installazione IPPC.

L'impianto si trova in zonizzazione di classe II.

Il Gestore dichiara che i limiti vengono rispettati.

### **Effluenti di allevamento**

Il dato sviluppato sul peso medio di Kg 90 fornisce un volume di mc 7.440. Il volume utile di stoccaggio della vasca è di mc 4.239 complessivi (4.000 utili); la vasca non è provvista di partizioni interne. Il periodo utile di stoccaggio è quindi di mc 7.440 anno/mc 4.000= superiore ai 6 mesi.

Il sistema di gestione dei reflui adottato è il sistema vacuum system.

I suini utilizzano un pavimento fessurato, attraverso il quale le deiezioni pervengono ad una vasca interrata di limitata sezione. Non appena si è creato uno strato uniforme di liquami, viene attivata la valvola di scarico che per gravità trasporta, attraverso tubazioni interrate, il liquame ad una prevasca esterna, dalla quale il liquame viene ricaricato immediatamente in vasca circolare coperta esterna.

Questo sistema consente di lasciare per pochi giorni le deiezioni in ambito di allevamento, indicativamente 2 settimane. La prevasca a pelo libero ha una superficie di pochi metri quadrati ed il liquame vi staziona per pochi minuti prima del ricarico in vasca chiusa.

Il liquame viene captato all'interno dei fabbricati di allevamento in tubazioni di diametro variabile (medio 200 mm n. 5 per capannone), passa attraverso le valvole di scarico ed è convogliato in tubatura da 300 mm alla prevasca di carico; questo manufatto tecnico ha forma di cilindro ed ha una capienza utile dell'ordine di 140 mc. È realizzata in calcestruzzo ed è parzialmente interrata. Da qui con una pompa il liquame viene rilanciato all'interno della vasca in calcestruzzo quasi completamente interrata, coperta con telo flessibile.

### **Emissioni odorigene**

La nuova installazione viene a trovarsi in un'area identificata in precedenza come isolata e distante dai recettori potenzialmente sensibili. Le attività antropiche più prossime all'insediamento sono identificabili nella zona industriale NIP di Maniago, posta a Nord Est dell'allevamento IPPC. Non vi sono zone residenziali – unicamente case sparse. Non vi sono né attività commerciali prossime né siti di interesse comunitario a meno di 2000 metri di distanza.

Le emissioni odorigene prodotte dall'attività IPPC sono legate alla produzione, stoccaggio temporaneo, gestione, trasporto e distribuzione degli effluenti zootecnici ed alla relativa emissione di ammoniaca e composti solforati che si sviluppa dagli stessi.

Per l'abbattimento delle polveri/odori vengono impiegate le seguenti tecniche:

La gestione dei mangimi avviene da contenitore chiuso (camion) a contenitore chiuso (silo) in fase di scarico. Dal silo passa direttamente alla cucina con tubazione chiusa. L'aspirazione continua e modulata dei camini diffonde in tempi lunghi le eventuali polveri provenienti dall'allevamento; le stesse vengono eventualmente captate ad oltre 4 metri di altezza.

Il lotto è completamente circondato da una barriera vegetale in corso di sviluppo, costituita da siepe di *Prunus laurocerasus*, e sul fronte Sud rimane una barriera vegetale di alberi e arbusti naturali.

### **Mortalità di allevamento**

La moria di animali è fisiologicamente del 1%. Lo stoccaggio avviene nella cella frigorifera.

### **RIFIUTI**

L'attività di allevamento determina normalmente anche la produzione di rifiuti pericolosi e/o sanitari, che vengono raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari; i contenitori di stoccaggio sono adeguatamente segnalati e posti in aree sicure.

### **RELAZIONE DI RIFERIMENTO**

La verifica di assoggettabilità, eseguita ai sensi del D.M. 95/2019 e secondo le Linee Guida redatte da ARPA FVG, ha prodotto esito negativo e pertanto il Gestore non ha presentato la Relazione di riferimento.

# ALLEGATO A

## MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (MTD)

Il gestore adotta le migliori tecniche disponibili così come definite dalla Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

### 1. Conclusioni generali sulle BAT

#### 1.1 Sistemi di gestione ambientale (Environmental management systems — EMS)

BAT 1. Al fine di migliorare la prestazione ambientale generale di un'azienda agricola, le BAT consistono nell'attuazione e nel rispetto di un sistema di gestione ambientale (EMS) che comprenda tutte le seguenti caratteristiche:

	Applicata SI/NO	Note
<ol style="list-style-type: none"><li>1. impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;</li><li>2. definizione di una politica ambientale che preveda miglioramenti continui della prestazione ambientale dell'installazione;</li><li>3. pianificazione e attuazione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;</li><li>4. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione a:<ol style="list-style-type: none"><li>a. struttura e responsabilità;</li><li>b. formazione, sensibilizzazione e competenza;</li><li>c. comunicazione;</li><li>d. coinvolgimento del personale;</li><li>e. documentazione;</li><li>f. controllo efficace dei processi;</li><li>g. programmi di manutenzione;</li><li>h. preparazione e risposta alle situazioni di emergenza;</li><li>i. verifica della conformità alla normativa in materia ambientale;</li></ol></li><li>5. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, prestando particolare attenzione:<ol style="list-style-type: none"><li>a. al monitoraggio e alla misurazione (cfr. anche il documento di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni dalle installazioni IED — ROM);</li><li>b. alle misure preventive e correttive;</li><li>c. alle tenuta dei registri;</li><li>d. a un audit indipendente (ove praticabile) interno ed esterno, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;</li></ol></li><li>6. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dei dirigenti di alto grado al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;</li></ol>	SI	La Ditta ha un sistema di gestione ambientale, ancorché non formalmente codificato: oggetto di specifica prescrizione.

	Applicata SI/NO	Note
<p>7. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;</p> <p>8. considerazione degli impatti ambientali dovuti ad un eventuale dismissione dell'impianto, sin dalla fase di progettazione di un nuovo impianto e durante il suo intero ciclo di vita;</p> <p>9. applicazione con cadenza periodica di un'analisi comparativa settoriale (per esempio il documento di riferimento settoriale EMAS). Specificamente per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, le BAT includono nel sistema di gestione ambientale anche i seguenti elementi:</p> <p>10. attuazione di un piano di gestione del rumore (cfr. BAT 9);</p> <p>11. attuazione di un piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12).</p> <p><i>Considerazioni tecniche pertinenti per l'applicabilità</i> L'ambito di applicazione (per esempio livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (standardizzato o non standardizzato) sono di norma adeguati alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'azienda agricola e alla gamma dei suoi possibili effetti sull'ambiente.</p>		

## 1.2 Buona gestione

BAT 2. Al fine di evitare o ridurre l'impatto ambientale e migliorare la prestazione generale, la BAT prevede l'utilizzo di tutte le tecniche qui di seguito indicate.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	<p>Ubicare correttamente l'impianto/azienda agricola e seguire disposizioni spaziali delle attività per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ridurre il trasporto di animali e materiali (effluenti di allevamento compresi),</li> <li>- garantire distanze adeguate dai recettori sensibili che necessitano di protezione,</li> <li>- tenere in considerazione le condizioni climatiche prevalenti (per esempio venti e precipitazioni),</li> <li>- tenere in considerazione il potenziale sviluppo futuro della capacità dell'azienda agricola,</li> <li>- prevenire l'inquinamento idrico.</li> </ul>	Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti.	SI SI SI SI SI	Tutte queste tecniche sono state applicate e tenute adeguatamente presenti in fase di progettazione
b	<p>Istruire e formare il personale, in particolare per quanto concerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la normativa pertinente, l'allevamento, la salute e il benessere degli animali, la gestione degli effluenti di allevamento, la sicurezza dei lavoratori,</li> </ul>	Generalmente applicabile	NO	NON PERTINENTE l'azienda non utilizza personale dipendente o coordinato; gli interventi di personale esterno

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- il trasporto e lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento,</li> <li>- la pianificazione delle attività,</li> <li>- la pianificazione e la gestione delle emergenze,</li> <li>- la riparazione e la manutenzione delle attrezzature.</li> </ul>			sono circoscritti e mirati, anche per limitare i pericoli legati alla sicurezza dell'allevamento sotto il profilo sanitario (biosicurezza)
c	<p>Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti, quali l'inquinamento dei corpi idrici, che può comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un piano dell'azienda agricola che illustra i sistemi di drenaggio e le fonti di acqua ed effluente,</li> <li>- i piani d'azione per rispondere ad alcuni eventi potenziali (per esempio incendi, perdite o crollo dei depositi di stoccaggio del liquame, deflusso non controllato dai cumuli di effluenti di allevamento, versamento di oli minerali),</li> <li>- le attrezzature disponibili per affrontare un incidente ecologico (per esempio attrezzature per il blocco dei tubi di drenaggio, argine dei canali, setti di divisione per versamento di oli minerali).</li> </ul>	Generalmente applicabile		Per quanto riguarda il liquame in stoccaggio si valuta il rischio remoto. Per quanto riguarda il rischio di perdite di liquame lo stesso può essere compartimentato o all'interno dell'allevamento o vasca in caso di perdita dalla vasca di stoccaggio ovvero nella vasca di stoccaggio in caso di perdite delle vasche poco profonde dei fabbricati. Le tubazioni sono isolabili a monte e a valle. Per quanto riguarda possibili sversamenti circoscritti in fase di carico del liquame l'area è stata pavimentata per evitare possibile percolazione da potenziali perdite. Presso l'impianto IPPC non vi sono depositi di oli minerali. Per quanto riguarda i prodotti pericolosi - sigla H Reg. , gli stessi sono stoccati al chiuso e per prevenire possibili esiti di sversamenti



				accidentali sono sia conservati in quantità strettamente necessarie per tempi limitati ed è a disposizione materiale adsorbente in forma di segatura.
d	<p>Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i depositi di stoccaggio del liquame, per eventuali segni di danni, degrado, perdite,</li> <li>- le pompe, i miscelatori, i separatori, gli irrigatori per liquame,</li> <li>- i sistemi di distribuzione di acqua e mangimi,</li> <li>- i sistemi di ventilazione e i sensori di temperatura,</li> <li>- i silos e le attrezzature per il trasporto (per esempio valvole, tubi),</li> <li>- i sistemi di trattamento aria (per esempio con ispezioni regolari).</li> </ul> <p>Vi si può includere la pulizia dell'azienda agricola e la gestione dei parassiti.</p>	Generalmente applicabile	SI	Tutti i manufatti ed impianti sono oggetto di controllo. In relazione all'ultimo capoverso si rappresenta che l'azienda provvede alla derattizzazione. Non si sono concretizzati al momento problemi relativi alla gestione di altri animali nocivi ovvero fastidiosi quali mosche.
e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni.	Generalmente applicabile	SI	Gli animali morti vengono stoccati in cella frigorifera autonoma posta a distanza dall'allevamento e le carcasse vengono smaltite da operatore autorizzato.

### 1.3 Gestione alimentare

BAT 3. Per ridurre l'azoto totale escreto e quindi le emissioni di ammoniaca, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta-N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili.	Generalmente applicabile	SI	

b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Generalmente applicabile	SI	Viene gestita l'alimentazione multifase con 4 tipologie di mangime differenziate in base al peso dell'animale
c	Aggiunta di quantitativi controllati di aminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza.	L'applicabilità può essere limitata se i mangimi a basso contenuto proteico non sono economicamente disponibili. Gli aminoacidi di sintesi non sono applicabili alla produzione zootecnica biologica.	SI	Nella prima fase vengono inseriti DL-Metionina ed L-Treonina
d	Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'azoto totale escreto	Generalmente applicabile	SI	Vengono utilizzati additivi (fitasi) quali promotori della digestione

La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.1 Le informazioni sull'efficacia delle tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca possono essere ottenute da orientamenti europei o internazionali riconosciuti, per esempio gli orientamenti dell'UNECE «Options for ammonia mitigation».

Tabella 1.1

**Azoto totale escreto associato alla BAT**

Parametro	Specie animale	Totale azoto escreto <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> associato alla BAT (Kg N escreto/posto animale/anno)	Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO)
Totale azoto escreto espresso in N	Suinetti svezzati	1,5 – 4,0	Non pertinente
	<b>Suini da ingrasso</b>	7,0-13,0	SI Kg 9,8/capo di N al campo/anno
	Scrofe (inclusi i suinetti)	17,0 – 30,0	Non pertinente
	Galline ovaiole	0,4 – 0,8	Non pertinente
	Polli da carne	0,2 – 0,6	Non pertinente
	Anatre	0,4 – 0,8	Non pertinente
	Tacchini	1,0 – 2,3 <sup>(3)</sup>	Non pertinente
<sup>(1)</sup> Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche <sup>(2)</sup> L'azoto totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame <sup>(3)</sup> Il limite superiore dell'intervallo è associato all'allevamento di tacchini maschi			

BAT 4. Per ridurre il fosforo totale escreto rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

	Tecnica (1)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Generalmente applicabile	SI	Alimentazione multifase controllata
b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto (per esempio fitasi).	La fitasi può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.	SI	La Fitasi viene utilizzata in associazione alla Endo-1, 4-Beta Xilanalasi
c	Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi.	Applicabilità generale entro i vincoli associati alla disponibilità di fosfati inorganici altamente digeribili.	SI	Fosfato bicalcico
(1) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.2				

Tabella 1.2

**Fosforo totale escreto associato alla BAT**

Parametro	Specie animale	Fosforo totale escreto associato alla BAT <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> (Kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> escreto/posto animale/anno)	Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO)
Fosforo totale escreto espresso come P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	Suinetti svezzati	1,2 – 2,2	Non pertinente
	<b>Suini da ingrasso</b>	3,5 - 5,4	Si. Kg 1,8 posto/anno
	Scrofe (inclusi i suinetti)	9,0 – 15,0	Non pertinente
	Galline ovaiole	0,10 – 0,45	Non pertinente
	Polli da carne	0,05 – 0,25	Non pertinente
	Tacchini	0,15 – 1,0	Non pertinente
<sup>(1)</sup> Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche <sup>(2)</sup> Il fosforo totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame			

**1.4 Uso efficiente dell'acqua**

BAT 5. Per un uso efficiente dell'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Registrazione del consumo idrico	Generalmente applicabile	SI	
b	Individuazione e riparazione delle perdite	Generalmente applicabile	SI	
c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione.	Non applicabile agli allevamenti di pollame che usano sistemi di pulizia a secco.	SI	

d	Scegliere e usare attrezzature adeguate (per esempio abbeveratoi a tettarella, abbeveratoi circolari, abbeveratoi continui) per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità di acqua (ad libitum).	Generalmente applicabile	SI	
e	Verificare e se del caso adeguare con cadenza periodica la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile.	Generalmente applicabile	SI	Applicata per ridurre lo spreco d'acqua e l'aumento del volume dei liquidi in vasca
f	Riutilizzo dell'acqua piovana non contaminata per la pulizia.	Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi. L'applicabilità può essere limitata da rischi per la sicurezza biologica.	NO	Non previsto in fase di progetto in quanto i volumi d'acqua per le pulizie sono modesti

### 1.5 Emissioni dalle acque reflue

BAT 6. Per ridurre la produzione di acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile	Generalmente applicabile	SI	
b	Minimizzare l'uso di acqua	Generalmente applicabile	SI	
c	Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole esistenti.	SI	Le acque reflue da trattare sono unicamente provenienti dai servizi igienici e vengono trattate separatamente – trattasi di scarichi d'acqua civili

<sup>(1)</sup> Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1

BAT 7. Per ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame.	Generalmente applicabile	NO	Le acque reflue da trattare sono unicamente provenienti dai servizi igienici e vengono trattate separatamente – trattasi di scarichi

				d'acqua civili. Le acque reflue provenienti dalla pulizia a fine ciclo vengono raccolte nelle vasche poco profonde ed avviate alla vasca a tenuta coperta. Si tratta di volumi modestissimi.
b	Trattare le acque reflue.	Generalmente applicabile	SI	Gli scarichi civili vengono trattati in vasca Imhoff + condesagradi
c	Spandimento agronomico per esempio con l'uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler, irrigatore semovente, carrobotte, iniettore ombelicale.	L'applicabilità può essere limitata dalla limitata disponibilità di terreni idonei adiacenti all'azienda agricola. Applicabile solo alle acque reflue con dimostrato basso livello di contaminazione.	NO	Le acque provenienti dalla pulizia dei capannoni, previa sosta nella vasca, vanno a spandimento agronomico.
<sup>(1)</sup> Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1				

## 1.6 Uso efficiente dell'energia

BAT 8. Per un uso efficiente dell'energia in un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza.	Può non essere applicabile agli impianti esistenti.	SI	Lo spazio di allevamento è a ventilazione forzata con ventilatori dotati di inverter e controllati da sonde in grado di rilevare temperatura ed umidità e gestire la ventilazione in relazione alle migliori condizioni possibili per l'animale con il minimo consumo di energia
b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria.	Generalmente applicabile	SI	Ottimizzazione tramite inverter

c	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico..	Può non essere applicabile agli impianti che utilizzano la ventilazione naturale. L'isolamento può non essere applicabile agli impianti esistenti per limitazioni strutturali.	SI	Tetto e pareti. I muri sono coibentati con pannelli in polistirolo espanso così come il tetto pannello isolato con poliuretano e ponti termici ridotti mediante l'utilizzo di correnti in legno
d	Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico	Generalmente applicabile	SI	Lampade a basso consumo ed a gas fluorescenti
e	Impiego di scambiatori di calore. Si può usare uno dei seguenti sistemi: 1. aria/aria; 2. aria/acqua; 3. aria/suolo.	Gli scambiatori di calore aria/suolo sono applicabili solo se vi è disponibilità di spazio a causa della necessità di un'ampia superficie di terreno.	NO	Tecnica non applicata: non sono necessarie gestioni spinte della temperatura interna tali da applicare queste soluzioni tecniche.
f	Uso di pompe di calore per recuperare il calore	L'applicabilità delle pompe di calore basate sul recupero del calore geotermico è limitata dalla disponibilità di spazio se si usano tubi orizzontali.	NO	Vedi lettera e)
g	Recupero del calore con pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combi-deck).	Non applicabile agli allevamenti di suini. L'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione.	NO	Non pertinente
h	Applicare la ventilazione naturale	Non applicabile a impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata. Negli allevamenti di suini, può non essere applicabile a: - sistemi di stabulazione con pavimenti ricoperti di lettiera in climi caldi, - sistemi di stabulazione senza pavimenti ricoperti di lettiera o senza box (per esempio cuccette) coperti, isolati in climi freddi. Negli allevamenti di pollame, può non essere applicabile: - durante la fase iniziale dell'allevamento, salvo allevamento di anatre, - a causa di condizioni climatiche estreme.	NO	La ventilazione è gestita da impianto computerizzato, non centralizzato per il convogliamento all'esterno.
(^) Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.2				

## 1.7 Emissioni sonore

BAT 9. Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre le emissioni sonore.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nel predisporre e attuare, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore che comprenda gli elementi riportati di seguito: i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma ii. un protocollo per il monitoraggio del rumore; iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati; iv. un programma di riduzione del rumore inteso a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni sonore, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione; v. un riesame degli incidenti sonori e dei rimedi e la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.	BAT 9 è applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile o comprovato.	NO	Nessuna criticità avvertita sotto questo profilo

BAT 10. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili	In fase di progettazione dell'impianto/azienda agricola, si garantiscono distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili mediante l'applicazione di distanze standard minime	Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti	SI	Le distanze sono più che adeguate rispetto al livello di rumorosità degli impianti
b	Ubicazione delle attrezzature	I livelli di rumore possono essere ridotti: i. aumentando la distanza fra l'emittente e il ricevente (collocando le attrezzature il più lontano possibile dai recettori sensibili) ii. minimizzando la lunghezza dei tubi di erogazione dei mangimi iii. collocando i contenitori e i silos dei mangimi in modo di minimizzare il movimento di veicoli nell'azienda agricola	Negli impianti esistenti, la rilocalizzazione delle apparecchiature può essere limitata dalla mancanza di spazio o dai costi eccessivi.	SI	Le distanze sono più che adeguate rispetto al livello di rumorosità degli impianti

c	Misure operative	<p>Fra queste figurano misure, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. chiusura delle porte e delle principali aperture dell'edificio, in particolare durante l'erogazione del mangime, se possibile;</li> <li>ii. apparecchiature utilizzate da personale esperto;</li> <li>iii. assenza di attività rumorose durante la notte e i fine settimana, se possibile;</li> <li>iv. disposizioni in termini di controllo del rumore durante le attività di manutenzione;</li> <li>v. funzionamento dei convogliatori e delle coclee pieni di mangime, se possibile;</li> <li>vi. mantenimento al minimo delle aree esterne raschiate per ridurre il rumore delle pale dei trattori.</li> </ul>	Generalmente applicabile	SI	Le distanze sono più che adeguate rispetto al livello di rumorosità degli impianti
d	Apparecchiature a bassa rumorosità	<p>Queste includono attrezzature quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. ventilatori ad alta efficienza se non è possibile o sufficiente la ventilazione naturale</li> <li>ii. pompe e compressori</li> <li>iii. sistema di alimentazione che riduce lo stimolo prealimentare (per esempio tramogge, alimentatori passivi ad libitum, alimentatori compatti</li> </ul>	La BAT 10 d iii. è applicabile solo agli allevamenti di suini. Gli alimentatori passivi ad libitum sono applicabili solo in caso di attrezzature nuove o sostituite o se gli animali non richiedono un'alimentazione razionata.	SI	I ventilatori sono ad alta efficienza
e	Apparecchiature per il controllo del rumore.	<p>Ciò comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. riduttori di rumore;</li> <li>ii. isolamento dalle vibrazioni;</li> <li>iii. confinamento delle attrezzature rumorose (per esempio mulini, convogliatori pneumatici);</li> <li>iv. insonorizzazione degli edifici.</li> </ul>	<p>L'applicabilità può essere limitata dai requisiti di spazio nonché da questioni di salute e sicurezza.</p> <p>Non applicabile ai materiali fonoassorbenti che impediscono la pulizia efficace dell'impianto.</p>	NO	Non necessarie



f	Procedure antirumore	La propagazione del rumore può essere ridotta inserendo ostacoli fra emittenti e riceventi.	Può non essere generalmente applicabile per motivi di sicurezza biologica.	NO	Ma sono comunque presenti setti vegetali attorno agli edifici
---	----------------------	---	--	----	---

### 1.8 Emissioni di polveri

BAT 11. Al fine di ridurre le emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ( <sup>1</sup> )	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione. A tal fine è possibile usare una combinazione delle seguenti tecniche:			
1.	1. Usare una lettiera più grossolana (per esempio paglia intera o trucioli di legno anziché paglia tagliata);	La paglia lunga non è applicabile ai sistemi basati sul liquame.	NO	Non pertinente
	2. Applicare lettiera fresca mediante una tecnica a bassa produzione di polveri (per esempio manualmente);	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
	3. Applicare l'alimentazione ad libitum	Generalmente applicabile	NO	Non applicata
	4. Usare mangime umido, in forma di pellet o aggiungere ai sistemi di alimentazione a secco materie prime oleose o leganti	Generalmente applicabile	SI	Alimentazione a umido
	5. Munire di separatori di polveri i depositi di mangime secco a riempimento pneumatico;	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
	6. Progettare e applicare il sistema di ventilazione con una bassa velocità dell'aria nel ricovero.	L'applicabilità può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali	SI	Compatibilmente con il benessere animale
b	Ridurre la concentrazione di polveri nei ricoveri zootecnici applicando una delle seguenti tecniche:			
1	Nebulizzazione d'acqua	L'applicabilità può essere limitata dalla sensazione di diminuzione termica provata dagli animali durante la nebulizzazione, in particolare in fasi sensibili della vita dell'animale e/o nei climi freddi e umidi. L'applicabilità può inoltre essere limitata nel caso dei sistemi a effluente solido alla fine del periodo di allevamento a causa delle elevate emissioni di ammoniaca.	NO	Il clima non presenta caratteristiche tali da utilizzare tali tecniche, anche in considerazione dell'isolamento termico dell'involucro dell'allevamento

2	Nebulizzazione di olio	Applicabile solo negli allevamenti di pollame con volatili di età maggiore a circa 21 giorni. L'applicabilità negli impianti con galline ovaiole può essere limitata dal rischio di contaminazione delle attrezzature presenti nel ricovero	NO	Non pertinente
3	Ionizzazione	Può non essere applicabile agli allevamenti di suini o agli allevamenti di pollame esistenti per motivi tecnici e/o economici.	NO	Non applicata per motivi tecnico-economici
c	Trattamento dell'aria esausta mediante un sistema di trattamento aria, quale:		NO	
1	Separatore d'acqua	Applicabile solo agli impianti muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.	NO	Non presente sistema di ventilazione a tunnel
2	Filtro a secco	Applicabile solo agli allevamenti di pollame muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.	NO	Non pertinente
3	Scrubber ad acqua	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	L'impianto non è progettato con impianto di ventilazione centralizzato
4	Scrubber con soluzione acida		NO	L'impianto non è progettato con impianto di ventilazione centralizzato
5	Bioscrubber (o filtro irrorante biologico)		NO	L'impianto non è progettato con impianto di ventilazione centralizzato
6	Sistema di trattamento aria a due o tre fasi		NO	L'impianto non è progettato con impianto di ventilazione centralizzato
7	Biofiltro	Applicabile unicamente agli impianti a liquame. È necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.	NO	L'impianto non è progettato con impianto di ventilazione centralizzato

	Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.		
(¹) Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.3 e 4.11			

## 1.9 Emissioni di odori

BAT 12. Per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito: i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma; ii. un protocollo per il monitoraggio degli odori; iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati; iv. un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26), caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di eliminazione e/o riduzione; v. un riesame degli eventi odorigeni e dei rimedi nonché la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.	BAT 12 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili è probabile e/o comprovato	SI	Non vi sono criticità in tal senso segnalate o comprovate. In ogni caso l'azienda pone massima attenzione alla problematica degli odori. Per quanto riguarda il crono programma delle azioni esse sono codificate in base a svuotamento vasca vacuum periodicità variabile in relazione al peso degli animali; annotazione delle giornate con odori avvertibili in area allevamento (al di fuori dello stesso non sono stati avvertiti odori molesti); non paiono applicabili misure di ulteriore riduzione degli odori.

BAT 13. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni/gli impatti degli odori provenienti da un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/impianto e i recettori sensibili.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole o agli impianti esistenti.	SI	Le distanze sono più che adeguate a non far percepire odori a recettori esterni

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
b	<p>Usare un sistema di stabulazione che applica uno dei seguenti principi o una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti (per esempio evitare gli spandimenti di mangime, le deiezioni nelle zone di deposizione di pavimenti parzialmente fessurati),</li> <li>- ridurre le superfici di emissione di degli effluenti di allevamento (per esempio usare travetti di metallo o plastica, canali con una ridotta superficie esposta agli effluenti di allevamento),</li> <li>- rimuovere frequentemente gli effluenti di allevamento e trasferirli verso un deposito di stoccaggio esterno,</li> <li>- ridurre la temperatura dell'effluente (per esempio mediante il raffreddamento del liquame) e dell'ambiente interno,</li> <li>- diminuire il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento,</li> <li>- mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche nei sistemi basati sull'uso di lettiera.</li> </ul>	<p>La diminuzione della temperatura dell'ambiente interno, del flusso e della velocità dell'aria può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali.</p> <p>La rimozione del liquame mediante ricircolo non è applicabile agli allevamenti di suini ubicati presso recettori sensibili a causa dei picchi odorigeni.</p> <p>Cfr. applicabilità ai ricoveri zootecnici in BAT 30, BAT 31, BAT 32, BAT 33 e BAT 34.</p>	<p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>NO</p> <p>NO</p>	<p>I pavimenti fessurati sono ragionevolmente asciutti</p> <p>Gli effluenti sono posti sotto il piano fessurato</p> <p>Rimozione tramite sistema vacuum system</p> <p>L'ambiente di allevamento è rinfrescato dal ricambio d'aria</p> <p>Non pertinente. Il flusso d'aria non raggiunge il liquame</p> <p>Non pertinente. Allevamento non su lettiera ma su pavimento fessurato</p>
c	<p>Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aumentare l'altezza dell'apertura di uscita (per esempio oltre l'altezza del tetto, camini, deviando l'aria esausta attraverso il colmo anziché la parte bassa delle pareti),</li> </ul>	<p>L'allineamento dell'asse del colmo non è applicabile agli impianti esistenti.</p>	<p>SI</p>	<p>Sono presenti n. 12 camini alti oltre il colmo per ognuno dei due impianti</p>

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aumentare la velocità di ventilazione dell'apertura di uscita verticale,</li> <li>- collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita (per esempio vegetazione),</li> <li>- aggiungere coperture di deflessione sulle aperture per l'aria esausta ubicate nella parti basse delle pareti per deviare l'aria esausta verso il suolo,</li> <li>- disperdere l'aria esausta sul lato del ricovero zootecnico opposto al recettore sensibile,</li> <li>- allineare l'asse del colmo di un edificio a ventilazione naturale in posizione trasversale rispetto alla direzione prevalente del vento.</li> </ul>		<p>SI</p> <p>SI</p> <p>NO</p> <p>NO</p> <p>SI</p>	<p>In relazione però alla velocità dell'aria nell'allevamento (le entrate dell'aria sono poste al di sopra dell'area di stabulazione)</p> <p>Sono presenti barriere vegetali ma la quota di uscita dell'aria è molto superiore alle stesse</p> <p>L'aria esausta esce a quota superiore a quella del colmo dei capannoni di allevamento</p> <p>La dispersione ha luogo in asse edificio</p> <p>Fabbricati sono allineati in direzione di massima NE-SO che sono le direzioni dei venti dominanti</p>
d	<p>Uso di un sistema di trattamento aria quale:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bioscrubber (o filtro irrorante biologici);</li> <li>2. Biofiltro;</li> <li>3. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi</li> </ol>	<p>Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato. Il biofiltro è applicabile unicamente agli impianti a liquame. Per un biofiltro è necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri.</p>	<p>NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p>	<p>Soluzione tecnica non applicabile al progetto realizzato</p>
e	<p>Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:</p>			

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	1. Coprire il liquame o l'effluente solido durante lo stoccaggio;	Cfr. applicabilità di BAT 16.b per il liquame. Cfr. applicabilità di BAT 14.b per l'effluente solido.	SI	Realizzata copertura vasca liquame
	2. Localizzare il deposito tenendo in considerazione la direzione generale del vento e/o adottare le misure atte a ridurre la velocità del vento nei pressi e al di sopra del deposito (per esempio alberi, barriere naturali);	Generalmente applicabile	SI	Siepe sempreverde a circondare l'area del deposito
	3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile	SI	Il contenuto della vasca viene mescolato a vasca chiusa
f	Trasformare gli effluenti di allevamento mediante una delle seguenti tecniche per minimizzare le emissioni di odori durante o prima dello spandimento agronomico:			
	1. Digestione aerobica (aerazione) del liquame;	Cfr. applicabilità di BAT 19.d.	NO	
	2. Compostaggio dell'effluente solido;	Cfr. applicabilità di BAT 19.f.	NO	Non vi sono effluenti solidi
	3. Digestione anaerobica.	Cfr. applicabilità di BAT 19.b.	NO	
g	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:		SI	
	1. Spandimento a bande, iniezione superficiale o profonda per lo spandimento agronomico del liquame;	Cfr. applicabilità di BAT 21.b, BAT 21.c o BAT 21.d.	SI	Botte aziendale disponibile
	2. Incorporare effluenti di allevamento il più presto possibile.	Cfr. applicabilità di BAT 22.	SI	Come soluzione di emergenza. Quando non è disponibile il carrobotte con interratori, per problemi di organizzazione del cantiere.
<sup>(1)</sup> Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.4 e 4.11				

### 1.10 Emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido

BAT 14. Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido.	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
b	Coprire i cumuli di effluente solido.	Generalmente applicabile quando l'effluente solido è secco o pre-essiccato nel ricovero zootecnico. Può non essere applicabile all'effluente solido non essiccato se vi sono aggiunte frequenti al cumulo.	NO	Non pertinente
c	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5				

BAT 15. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito, nel seguente ordine di priorità.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
b	Utilizzare un silos in cemento per lo stoccaggio dell'effluente solido.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
c	Stoccare l'effluente solido su una pavimentazione solida impermeabile con un sistema di drenaggio e un serbatoio per i liquidi di scolo.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
d	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare l'effluente solido durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
e	Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso.	Applicabile solo ai cumuli a piè di campo temporanei destinati a mutare ubicazione ogni anno.	NO	Non pertinente
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5				

### 1.11 Emissioni da stoccaggio di liquame

BAT 16. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dal **deposito di stoccaggio del liquame**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ( <sup>1</sup> )	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame mediante l'utilizzo di una combinazione delle seguenti tecniche:			
	1. Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del deposito di stoccaggio del liquame;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti. Può non essere applicabile ai depositi di stoccaggio del liquame eccessivamente elevati a causa dei maggiori costi e dei rischi di sicurezza.	SI	Vasca di diametro metri 25
c	2. Ridurre la velocità del vento e lo scambio d'aria sulla superficie del liquame impiegando il deposito a un livello inferiore di riempimento;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti.	SI	Vasca chiusa con telo in materiale plastico e siepe perimetrale al lotto
	3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile	SI	Vv punto E.3
b	Coprire il deposito di stoccaggio del liquame. A tal fine è possibile usare una delle seguenti tecniche			
	1. Copertura rigida;	Può non essere applicabile agli impianti esistenti per considerazioni economiche e limiti strutturali per sostenere il carico supplementare.	NO	
	2. Coperture flessibili;	Le coperture flessibili non sono applicabili nelle zone in cui le condizioni meteorologiche prevalenti possono comprometterne la struttura.	SI	Soluzione tecnica migliore per il contesto
	3. Coperture galleggianti, quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pellet di plastica,</li> <li>- materiali leggeri alla rinfusa,</li> <li>- coperture flessibili galleggianti,</li> <li>- piastrelle geometriche di plastica,</li> <li>- copertura gonfiata ad aria,</li> <li>- crostone naturale,</li> <li>- paglia.</li> </ul>	L'uso di pellet di plastica, di materiali leggeri alla rinfusa e di piastrelle geometriche di plastica non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale. L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe.	NO	



		La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca. Il crostone naturale non è applicabile a depositi di stoccaggio in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.		
c	Acidificazione del liquame	Generalmente applicabile	NO	
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.6.1 e 4.12.3.				

BAT 17. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da una **vasca in terra di liquame (lagone)**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
b	Coprire la vasca in terra di liquame (lagone), con una copertura flessibile e/o galleggiante quale: <ul style="list-style-type: none"> <li>- fogli di plastica flessibile,</li> <li>- materiali leggeri alla rinfusa,</li> <li>- crostone naturale,</li> <li>- paglia.</li> </ul>	<p>I fogli di plastica possono non essere applicabili ai lagoni esistenti di grandi dimensioni per motivi strutturali.</p> <p>La paglia e i materiali leggeri alla rinfusa possono non essere applicabili ai lagoni di grandi dimensioni se la dispersione dovuta al vento non consente di mantenere interamente coperta la superficie del lagone.</p> <p>L'uso di materiali leggeri alla rinfusa non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale.</p> <p>L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe.</p> <p>La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca.</p> <p>Il crostone naturale non è applicabile ai lagoni in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.</p>	NO	Non Pertinente
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.6.1				

BAT 18. Per prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua derivate dalla raccolta, dai tubi e da un deposito di stoccaggio e/o da una vasca in terra di liquame (lagone), la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche.	Generalmente applicabile.	SI	Struttura in calcestruzzo
b	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami; durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile.	SI	Dimensionamento superiore ai minimi di legge
c	Costruire strutture e attrezzature a tenuta stagna per la raccolta e il trasferimento di liquame (per esempio fosse, canali, drenaggi, stazioni di pompaggio).	Generalmente applicabile.	NO	Il liquame viene gestito con carro botte e non con sistemi ombelicali. Il trasferimento dall'allevamento alla prevasca ha invece luogo a mezzo tubazioni plastiche calottate
d	Stoccare il liquame in vasche in terra (lagone) con base e pareti impermeabili per esempio rivestite di argilla o plastica (o a doppio rivestimento).	Generalmente applicabile ai lagoni	NO	Vedi lett a)
e	Installare un sistema di rilevamento delle perdite, per esempio munito di geomembrana, di strato drenante e di sistema di tubi di drenaggio.	Applicabile unicamente ai nuovi impianti.	NO	Non applicato
f	Controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale dei depositi.	Generalmente applicabile.	NO	Controllo tenuta valvole, tubazioni ogni anno, controllo tenuta prevasca liquami ogni anno; controllo tenuta vasca liquami ogni anno compatibilmente con le condizioni di riempimento della stesa in relazione allo stato dell'allevamento. Si ricorda che la vasca è chiusa ed interrata ed un controllo visivo puntuale crea difficoltà di sicurezza notevoli agli operatori.

<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 3.1.1 e 4.6.2.

### 1.12 Trattamento in loco degli effluenti di allevamento

BAT 19. Se si applica il trattamento in loco degli effluenti di allevamento, per ridurre le emissioni di azoto, fosforo, odori e agenti patogeni nell'aria e nell'acqua nonché agevolare lo stoccaggio e/o lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, la BAT consiste nel trattamento degli effluenti di allevamento applicando una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Separazione meccanica del liquame. Ciò comprende per esempio: <ul style="list-style-type: none"><li>- separatore con pressa a vite,</li><li>- separatore di decantazione a centrifuga,</li><li>- coagulazione-flocculazione,</li><li>- separazione mediante setacci,</li><li>- filtro-pressa.</li></ul>	Applicabile unicamente se: è necessaria una riduzione del contenuto di azoto e fosforo a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento, gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli. L'uso di poliacrilammide come flocculante può non essere applicabile a causa del rischio di formazione di acrilammide.	NO	Non applicata
b	Digestione anaerobica degli effluenti di allevamento in un impianto di biogas.	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.	NO	Non applicata
c	Utilizzo di un tunnel esterno per essiccare gli effluenti di allevamento.	Applicabile solo agli effluenti di allevamento provenienti da impianti con galline ovaiole. Non applicabile agli impianti esistenti privi di nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento.	NO	Non applicata
d	Digestione aerobica (aerazione) del liquame.	Applicabile solo se la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico. Nei climi freddi d'inverno può essere difficile mantenere il livello di aerazione necessario.	NO	Non applicata
e	Nitrificazione-denitrificazione del liquame.	Non applicabile unicamente ai nuovi impianti/alle nuove aziende agricole. Applicabile unicamente agli impianti/alle aziende agricole esistenti se è necessario rimuovere l'azoto a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento.	NO	Non applicata

f	Compostaggio dell'effluente solido.	<p>Applicabile unicamente se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli,</li> <li>- la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico,</li> <li>- vi è spazio sufficiente nell'azienda agricola per creare andane.</li> </ul>	NO	Non applicata
<p>(<sup>1</sup>) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.7</p>				

### 1.13 Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento

BAT 20. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicata SI/NO	Note
a	<p>Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento; per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo,</li> <li>- le condizioni climatiche, il drenaggio e l'irrigazione del campo,</li> <li>- la rotazione colturale,</li> <li>- le risorse idriche e zone idriche protette.</li> </ul>	SI	Secondo UBPA
b	<p>Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento (per esempio lasciando una striscia di terra non trattata) e:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. le zone in cui vi è il rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti, pozzi ecc.;</li> <li>2. le proprietà limitrofe (siepi incluse).</li> </ol>	SI	Secondo UBPA
c	<p>Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è un rischio significativo di deflusso. In particolare, gli effluenti di allevamento non sono applicati se:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. il campo è inondato, gelato o innevato;</li> <li>2. le condizioni del suolo (per esempio impregnazione d'acqua o compattazione) in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso;</li> <li>3. il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste.</li> </ol>	SI	Secondo UBPA
d	<p>Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo (per esempio il contenuto di nutrienti), i requisiti delle colture stagionali e le condizioni del tempo o del campo suscettibili di causare un deflusso.</p>	SI	Secondo UBPA; il contenuto di N e P sono comunque modesti e lo spandimento terrà conto dell'efficienza degli stessi in base al momento di spandimento,

			della coltura, dello stato della stessa (autunno post – mais. Primavera pre semina, tardo inverno su prati e colture autunno-vernine.
e	Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture.	SI	SE POSSIBILE- vedi punto precedente
f	Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario.	SI	
g	Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che tale carico possa essere effettuato senza perdite.	SI	Ed anche in relazione all'indice di galleggiamento (IDG) del mezzo utilizzato
h	Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato	SI	

BAT 21. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di liquame, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica (1)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Diluizione del liquame, seguita da tecniche quali un sistema di irrigazione a bassa pressione	Non applicabile a colture destinate a essere consumate crude a causa del rischio di contaminazione. Non applicabile se il suolo non consente un'infiltrazione rapida del liquame diluito nel terreno. Non applicabile se le colture non richiedono irrigazione. Applicabile a campi facilmente collegati all'azienda agricola mediante tubi.	NO	Il liquame suino non necessita di diluizione
b	Spandimento a bande applicando una delle seguenti tecniche: 1. Spandimento a raso in strisce; 2. Spandimento con scarificazione;	L'applicabilità può essere limitata da un contenuto di paglia nel liquame troppo elevato o se il contenuto di materia secca del liquame è superiore al 10%. Lo spandimento con scarificazione non è applicabile alle colture arabili a file strette in crescita;	NO	
c	Iniezione superficiale (solchi aperti).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente.	NO	

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
		Applicabilità limitata se le colture possono essere danneggiate dai macchinari.		
d	Iniezione profonda (solchi chiusi).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Non applicabile durante il periodo vegetativo delle colture. Non applicabile ai prati, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina.	SI	
e	Acidificazione del liquame	Generalmente applicabile.	NO	

(<sup>1</sup>) Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.8.1 4.12.3.

BAT 22. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di effluenti di allevamento.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nell'incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile. L'incorporazione degli effluenti di allevamento sparsi sulla superficie del suolo è effettuata mediante aratura o utilizzando altre attrezzature di coltura, quali erpici a denti o a dischi, a seconda del tipo e delle condizioni del suolo. Gli effluenti di allevamento sono interamente mescolati al terreno o interrato. Lo spandimento dell'effluente solido è effettuato mediante un idoneo spandiletame (per esempio a disco frantumatore anteriore, spandiletame a scarico posteriore, il diffusore a doppio uso). Lo spandimento agronomico del liquame è effettuato a norma di BAT 21	Non applicabile ai prati o all'agricoltura conservativa, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina. Non applicabile a terreni con colture suscettibili di essere danneggiate dall'incorporazione di effluenti di allevamento. L'incorporazione di liquame non è applicabile dopo lo spandimento agronomico per mezzo di iniezioni superficiali o profonde.	SI	Come soluzione di ripiego qualora non riesca ad operare con la botte con interratori aziendale da 20 mc

Tabella 1.3

**Intervallo tra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT**

Parametro	Intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT (ore)	Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO)
Intervallo	0 <sup>(1)</sup> – 4 <sup>(2)</sup>	SI (2 calcolate)
<p><sup>(1)</sup> Il valore più basso dell'intervallo corrisponde all'incorporazione immediata.</p> <p><sup>(2)</sup> Il limite superiore dell'intervallo può arrivare a 12 ore se le condizioni non sono propizie a un'incorporazione più rapida, per esempio se non sono economicamente disponibili risorse umane e macchinari</p>		

#### 1.14 Emissioni provenienti dall'intero processo

BAT 23. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento suini (scrofe incluse) o pollame.

Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nella stima o nel calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola.	SI	Kg 8.012/anno riduzione di Kg 9.916/anno REF

#### 1.15 Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo

BAT 24. La BAT consiste nel monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Calcolo mediante il bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	SI	Riduzione 61,311%. N escreto 59,0079 N per Ton di peso vivo/annuo; 5,317 Kg di N/posto/anno; 1,799 Kg di P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /post/anno
b	b Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo.				
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.1					

BAT 25. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	SI	Kg 8.012 totali dei quali 5.037 dal ricovero, 2.130 dallo stoccaggio e 844 dalla distribuzione (dati espressi in Kg/anno)

b	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Ogniquale volta vi siano modifiche sostanziali di almeno uno dei seguenti parametri: a) il tipo di bestiame allevato nell'azienda agricola; b) il sistema di stabulazione.	Applicabile unicamente alle emissioni provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.	NO	
c	Stima mediante i fattori di emissione.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile	NO	
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.2					

BAT 26. La BAT consiste nel monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando: - norme EN (per esempio mediante olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione di odori), - se si applicano metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (per esempio misurazione/stima dell'esposizione all'odore, stima dell'impatto dell'odore), è possibile utilizzare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.	BAT 26 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili o comprovati.	NO	Non vi sono evidenze di un tanto VEDI INDICAZIONI PMC.

BAT 27. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Calcolo mediante la misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Una volta l'anno	Applicabile unicamente alle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.	NO	La tipologia di allevamento non comporta emissioni di polveri – alimentazione a bagnato, no lettiera, no ventilazione della stessa.



	Tecnica <sup>(1)</sup>	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
b	Stima mediante i fattori di emissione.	Una volta l'anno	Questa tecnica può non essere di applicabilità generale a causa dei costi di determinazioni dei fattori di emissione.	SI	
<sup>(1)</sup> Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.9.1 e 4.9.2					

BAT 28. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di ammoniaca, polveri e/o odori provenienti da ciascun ricovero zootecnico munito di un sistema di trattamento aria, utilizzando tutte le seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Verifica delle prestazioni del sistema di trattamento aria mediante la misurazione dell'ammoniaca, degli odori e/o delle polveri in condizioni operative pratiche, secondo un protocollo di misurazione prescritto e utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Una volta	Non applicabile se il sistema di trattamento aria è stato verificato in combinazione con un sistema di stabulazione analogo e in condizioni operative simili.	NO	Non vi sono sistemi di trattamento aria NON PERTINENTE
b	Controllo del funzionamento effettivo del sistema di trattamento aria (per esempio mediante registrazione continua dei parametri operativi o sistemi di allarme).	Giornalmente	Generalmente applicabile	NO	Non vi sono sistemi di trattamento aria NON PERTINENTE
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezioni 4.9.3					

BAT 29. La BAT consiste nel monitoraggio dei seguenti parametri di processi almeno una volta ogni anno.

	Parametro	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Consumo idrico	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. I principali processi ad alto consumo idrico nei ricoveri zootecnici (pulizia, alimentazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.	Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo idrico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete idrica	SI	Registrazioni consumi

	Parametro	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
b	Consumo di energia elettrica	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. Il consumo di energia elettrica dei ricoveri zootecnici è monitorato distintamente dagli altri impianti dell'azienda agricola. I principali processi ad alto consumo energetico nei ricoveri zootecnici (riscaldamento, ventilazione, illuminazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.	Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo energetico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete elettrica.	SI	Annotazione consumi
c	Consumo di carburante	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture.	Generalmente applicabile	SI	Registrazione consumi dei mezzi utilizzati per le lavorazioni agricole. Non vi sono consumi di gasolio per l'allevamento IPPC
d	Numero di capi in entrata e in uscita, nascite e morti comprese se pertinenti.	Registrazione mediante per esempio registri esistenti.			Registro di stalla
e	Consumo di mangime	Registrazione mediante per esempio fatture o registri esistenti.		SI	Registri interni aziendali
f	Generazione di effluenti di allevamento	Registrazione mediante per esempio registri esistenti		SI	Annotazione di massima

## 2. Conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di suini

### a. Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per suini

BAT 30. Al fine di ridurre le emissioni di ammoniaca nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per suini, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Specie animale	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Una delle seguenti tecniche, che applicano uno dei seguenti principi o una loro combinazione: i) ridurre le superfici di emissione di ammoniaca;  ii) aumentare la frequenza di rimozione del liquame (effluenti di allevamento) verso il deposito esterno di stoccaggio; iii) separazione dell'urina dalle feci;  iv) mantenere la lettiera pulita e asciutta.			SI	Copertura vasca, ventilazione e forzata (finestre chiuse, camini aperti con ventilatori)
				SI	Vacuum system
				NO	Non pertinente
				NO	Non pertinente
	o. Fossa profonda (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato) solo se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione, per esempio: - una combinazione di tecniche di gestione nutrizionale, - sistema di trattamento aria, - riduzione del pH del liquame, - raffreddamento del liquame.	Tutti i suini	Non applicabile ai nuovi impianti, a meno che una fossa profonda non sia combinata con un sistema di trattamento aria, raffreddamento del liquame e/o riduzione del pH del liquame. 21.2.2017 L 43/255 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT	NO	Non si utilizzano sistemi di trattamento o aria, raffreddamento liquame, riduzione di PH del liquame
	1. Sistema a depressione per una rimozione frequente del liquame (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).	Tutti i suini	Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche.	SI	Sistema vacuum system applicato
	2. Pareti inclinate nel canale per gli effluenti di allevamento (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).	Tutti i suini		NO	Applicata al tecnica 1
	3. Raschiatore per una rimozione frequente del liquame (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).	Tutti i suini		NO	Applicata al tecnica 1

4. Rimozione frequente del liquame mediante ricircolo (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato)	Tutti i suini	Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche. Se la frazione liquida del liquame è usata per il ricircolo, questa tecnica può non essere applicabile alle aziende agricole ubicate in prossimità dei recettori sensibili a causa dei picchi di odore durante il ricircolo.	NO	Applicata al tecnica 1
5. Fossa di dimensioni ridotte per l'effluente di allevamento (in caso di pavimento parzialmente fessurato)	Scrofe in attesa di calore e in gestazione Suini da ingrasso	Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche.	SI	Associata al sistema vacuum 1
6. Sistema a copertura intera di lettiera (in caso di pavimento pieno in cemento).	Scrofe in attesa di calore e in gestazione Suinetti svezzati Suini da ingrasso	I sistemi a effluente solido non sono applicabili ai nuovi impianti, a meno che siano giustificabili per motivi di benessere degli animali. Può non essere applicabile a impianti a ventilazione naturale ubicati in climi caldi e a impianti esistenti con ventilazione forzata per suinetti svezzati e suini da ingrasso.	NO	Non pertinente
7. Ricovero a cuccetta/capannina (in caso di pavimento parzialmente fessurato).	Scrofe in attesa di calore e in gestazione Suinetti svezzati Suini da ingrasso	BAT 30.a7 può esigere un'ampia disponibilità di spazio.	NO	Non pertinente
8. Sistema a flusso di paglia (in caso di pavimento pieno in cemento).	Suinetti svezzati Suini da ingrasso		NO	Non pertinente
9. Pavimento convesso e canali distinti per gli effluenti di allevamento e per l'acqua (in caso di recinti parzialmente fessurati).	Suinetti svezzati Suini da ingrasso	Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche.	NO	Non pertinente
10. Recinti con lettiera con generazione combinata di effluenti di allevamento (liquame ed effluente solido).	Scrofe allattanti		NO	Non pertinente
11. Box di alimentazione/riposo su pavimento pieno (in caso di recinti con lettiera).	Scrofe in attesa di calore e in gestazione	Non applicabile agli impianti esistenti privi di pavimento in cemento.	NO	Non pertinente
12. Bacino di raccolta degli effluenti di allevamento (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).	Scrofe allattanti	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente

	13. Raccolta degli effluenti di allevamento in acqua.	Suinetti svezzati Suini da ingrasso	Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche.	NO	Non pertinente
	14. Nastri trasportatori a V per gli effluenti di allevamento (in caso di pavimento parzialmente fessurato).	Suini da ingrasso		NO	Non pertinente
	15. Combinazione di canali per gli effluenti di allevamento e per l'acqua (in caso di pavimento tutto fessurato).	Scrofe allattanti		NO	Non pertinente
	16. Corsia esterna ricoperta di lettiera (in caso di pavimento pieno in cemento).	Suini da ingrasso	Non applicabile nei climi freddi. Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche.	NO	Non pertinente
b	Raffreddamento del liquame.	Tutti i suini	Non applicabile se: - non è possibile riutilizzare il calore; - si utilizza lettiera.	NO	NON APPLICABILE. Non è possibile riutilizzare il calore
c	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 1. Scrubber con soluzione acida; 2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).	Tutti i suini	Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	Il progetto non prevede l'installazione di un sistema di trattamento o aria, valutando sufficienti le soluzioni adottate per il benessere animale da un lato e per non creare problematiche odorigene dall'altro
d	Acidificazione del liquame,	Tutti i suini	Generalmente applicabile	NO	Non sperimentata al momento

e	Usa di sfere galleggianti nel canale degli effluenti di allevamento.	Suini da ingrasso	Non applicabile agli impianti muniti di fosse con pareti inclinate e agli impianti che applicano la rimozione del liquame mediante ricircolo.	NO	La soluzione vacuum system non è compatibile
---	--	-------------------	---	----	--

(<sup>1</sup>) Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.1.1 e 4.1.2

Tabella 2.1

**BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per suini**

Parametro	Specie animale	BAT-AEL ( <sup>1</sup> ) (Kg NH <sub>3</sub> /posto animale/anno)	Rispetto dei BAT-AEL (SI/NO)
Ammoniaca espressa	Scrofe in attesa di calore e in gestazione	0,2 – 2,7 ( <sup>2</sup> ) ( <sup>3</sup> )	Non pertinente
Come NH <sub>3</sub>	Scrofe allattanti (compresi suinetti) in gabbie parto	0,4 – 5,6 ( <sup>4</sup> )	Non pertinente
	Suinetti svezzati	0,03 – 0,53 ( <sup>5</sup> ) ( <sup>6</sup> )	Non pertinente
	Suini da ingrasso	0,1 – 2,6 ( <sup>7</sup> ) ( <sup>8</sup> )	2,25 Kg capo/anno

(<sup>1</sup>) Il valore più basso dell'intervallo è associato all'utilizzo di un sistema di trattamento aria.

(<sup>2</sup>) Per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale, il limite superiore del BAT-AEL è 4,0 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno.

(<sup>3</sup>) Per gli impianti che usano BAT 30.a6, 30.a7 o 30.a11, il limite superiore del BAT-AEL è 5,2 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno.

(<sup>4</sup>) Per gli impianti esistenti che utilizzano BAT 30 una fossa profonda in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale, il limite superiore del BAT-AEL è 7,5 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno.

(<sup>5</sup>) Per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale, il limite superiore del BAT-AEL è 0,7 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno.

(<sup>6</sup>) Per gli impianti che usano BAT 30.a6, 30.a7 o 30.a8, il limite superiore del BAT-AEL è 0,7 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno.

(<sup>7</sup>) Per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale, il limite superiore del BAT-AEL è 3,6 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno.

(<sup>8</sup>) Per gli impianti che usano BAT 30.a6, 30.a7, a8 o 30.a16, il limite superiore del BAT-AEL è 5,65 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/

Capitolo 3 non pertinente: è relativo alle conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di pollame

Paragrafo 3.1.3 BAT 33 non pertinente: riguarda le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per anatre.

Paragrafo 3.1.4 BAT 34 non pertinente: riguarda le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per tacchini.

Il capitolo 4 è relativo alla descrizione delle tecniche.

# ALLEGATO B

## LIMITI E PRESCRIZIONI

Il Gestore dell'Azienda Agricola Del Ben Denis è autorizzato a svolgere l'attività di cui al punto 6.6, lettera b), dell'allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/2006 "impianto per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), presso l'installazione sita in via Vivarina n. 5, località Dandolo, Maniago, a condizione che rispetti quanto di seguito prescritto:

1. La superficie minima per capo indicata nelle normative sul benessere animale è pari a 1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 kg;
2. l'area utilizzabile è pari a 2.260 m<sup>2</sup>;
3. il numero di posti suino potenziali per ciclo è pari a:

$$\frac{2.260}{1} = 2.260$$

4. non possono essere accasati più di 2.260 capi per ogni ciclo;
5. nel caso in cui il gestore intenda condurre l'allevamento aumentando il valore riportato al punto 2 deve preventivamente trasmettere la comunicazione di cui all'art. 29nonies del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
6. Non devono essere presenti gruppi con animali di peso palesemente difforme e, in caso di animali feriti o malati, essi dovranno essere separati dagli altri ed opportunamente curati;
7. Deve essere rispettato il BAT-AEL dell'ammoniaca pari a 2,60 Kg capo/anno;
8. Per l'esercizio dell'attività, lo scarico al suolo deve prevedere un impianto di subirrigazione, opportunamente dimensionato, posto ad almeno 30 m di distanza dalle condotte interrato dell'acqua potabile. A monte dell'impianto di subirrigazione e a valle del sistema di fitoevapotraspirazione deve essere collocato un pozzetto di campionamento;
9. entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il gestore deve trasmettere idonea documentazione tecnica relativa al punto precedente sulla quale la Regione FVG esprimerà un formale assenso ed a seguito del quale potranno essere accasati i suini;
10. entro 90 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione, il gestore deve trasmettere alla Regione FVG la Relazione prevista dalla Linea Guida di ARPA FVG LG 25.02 Ed.1. Rev.1 del 26/02/2021 "Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti AIA ai sensi dell'art. 29sexies comma 6 bis del D. Lgs. 152/2006" per definire le modalità e le frequenze dei controlli previsti dall'art 29sexies, comma 6 bis del D. Lgs 152/2006. La relazione deve essere sottoscritta anche dal Gestore. La Linea Guida è disponibile sul sito dell'Agenzia all'indirizzo web: <http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/rischi-industriali/normativa/AIA-MONITORAGGI-AGGIUNTIVI.-Linee-Guida.html>;
11. qualora il Gestore effettui lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, trasmette al Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), secondo le scadenze previste dagli articoli 14 e 15 del D.PReg. n. 03/Pres. dell'11 gennaio 2013, in particolare, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione agronomica relativa al primo ciclo autorizzato con l'AIA.
12. posto che il sistema ordinario dello spandimento degli effluenti avviene tramite carbotte con interratori, qualora in situazioni emergenziali fosse necessario ricorrere ad altre attrezzature, l'azienda deve comunque interrare gli effluenti entro al massimo 4 ore dallo spandimento;
13. entro 12 mesi dalla pubblicazione di uno specifico documento dell'Autorità Competente per fornire indicazioni uniformi per la predisposizione del Manuale di Gestione Ambientale, il gestore deve redigere un Manuale di Gestione Ambientale per l'attuazione del Sistema di Gestione Ambientale previsto dalla BAT 1 della Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

14. La gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorigene;
15. Il gestore dell'installazione deve utilizzare modalità gestionali che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente;
16. le emissioni sonore dell'allevamento devono rispettare i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica prevista dal Comune di Maniago. Entro 90 giorni dall'avvio dell'allevamento il gestore deve effettuare delle rilevazioni acustiche presso i recettori sensibili al fine di verificare i limiti acustici previsti dal comune di Maniago. Entro 60 giorni dall'effettuazione delle rilevazioni acustiche, il gestore deve trasmettere gli esiti alle Regione FVG, ad ARPA FVG, al Comune di Maniago e all'Azienda per l'assistenza sanitaria;
17. la piazzola di rifornimento dei mezzi agricoli deve essere impermeabilizzata al fine di evitare che eventuali sversamenti accidentali possano inquinare le matrici ambientali;
18. L'azienda deve gestire i capi morti secondo quanto previsto dalla Dir. CE 1069/2009, come sottoprodotti di origine animale;

Si raccomanda, inoltre, di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 14 del D.P.Reg. n. 03/Pres. dell'11 gennaio 2013, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso.



# ALLEGATO C

## PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

### DISPOSIZIONI GENERALI

Il Piano di monitoraggio e controllo stabilisce, in conformità alle indicazioni dell'art. 29 del D. Lgs. 152/2006, la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del Gestore e l'attività svolta dalle autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato e messi a disposizione degli enti preposti al controllo.

Il monitoraggio è finalizzato a:

- verifica e contenimento delle emissioni, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale.

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

### Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

### Guasto, avvio e fermata

In caso di malfunzionamenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente o che siano percettibili all'esterno dello stabilimento il Gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio) e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

### Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantiscono la conformità dell'impianto all'AIA – quali, ad esempio, depositi di stoccaggio dei liquami, pompe, miscelatori, sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, sistemi di ventilazione, silos – devono essere ispezionati regolarmente e mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

### Accesso al sito aziendale

Il Gestore deve garantire al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda, nel rispetto delle norme vigenti.

### Comunicazione di avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e non sostanziali

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, il Gestore ne dà comunicazione allegando una sua dichiarazione in AICA nella sezione "carica allegato" scegliendo come tematica "27. Comunicazione avvenuta modifica".

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, qualora le stesse comportino delle variazioni del presente PMC, il Gestore richiede ad [autocontrolli.aia@arpa.fvg.it](mailto:autocontrolli.aia@arpa.fvg.it) l'aggiornamento del profilo nel software AICA fornendo le indicazioni puntuali sulle revisioni da effettuare.

## Comunicazione effettuazione misurazioni in regime di autocontrollo

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo di ARPA, il Gestore comunica, tramite il Software AICA, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata.

## Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo pari almeno alla validità dell'autorizzazione su registro o con altre modalità, i risultati dei controlli prescritti. La registrazione deve essere a disposizione dell'autorità di controllo.

## Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore trasmette all'indirizzo e-mail [autocontrolli.aia@arpa.fvg.it](mailto:autocontrolli.aia@arpa.fvg.it) i riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale, comprensivi di una e-mail personale a cui trasmettere le credenziali per l'accesso all'applicativo. Le eventuali analisi relative ai campionamenti prescritti dal PMC devono essere consolidate entro 90 giorni dal campionamento, mentre la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno. Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento.

## ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

## Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare tutte le procedure gestionali descritte al punto 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione, all'ARPA FVG (Direzione centrale e Dipartimento territorialmente competente) gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

## PARAMETRI DA MONITORARE

### 1.1 Consumo materie prime e prodotti

Tab. 1.1.1 – Materie prime

Denominazione	Modalità di stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Tipo di controllo	Fonte dato
Alimenti (caratteristiche tecniche)	Es. silos, sacconi	Alimentazione	t/anno	Ogni ricezione o ogni 2 mesi	Visivo su quantità	Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore)
Disinfettanti (schede tecniche)	Es. taniche, contenitori in plastica, ecc.	Disinfezione fine ciclo	Kg-l/anno	Ogni ricezione o ogni 2 mesi	Visivo	Contabilità e registro
Altro <sup>1</sup>						

<sup>1</sup> Devono essere identificate tutte le materie prime che entrano nel ciclo produttivo

**Tab. 1.1.2 – Prodotti finiti e sottoprodotti**

Denominazione	Peso unitario	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Capi in entrata	kg	Unità	In ingresso	Registro
Capi presenti a fine ciclo	kg	Unità	A fine ciclo	Registro
Carne prodotta	kg	kg	A fine ciclo	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Peso (vivo presente fine ciclo)	kg	kg	Fine ciclo e annuale	Registro
Durata ciclo	giorni	Giorni/ciclo	Fine ciclo	Registro
Capi deceduti	numero	Unità/ciclo	A fine ciclo	Registro

**1.2 Consumo risorse idriche****Tab. 1.2.1 – Risorse idriche**

Tipologia di approvvigionamento	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Acquedotto	Alimentazione, lavaggi	m <sup>3</sup>	A fine ciclo/anno	Contaltri e registro

**1.3 Consumo energia****Tab. 1.3.1 – Energia**

Descrizione	Tipologia	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Energia importata da rete esterna	Energia elettrica	MWh/a o TEP	A fine ciclo/Anno	Contatore e registro
Energia prodotta da impianto fotovoltaico	Energia elettrica	MWh/a o TEP	A fine ciclo/Anno	Contatore e registro
Combustibili	Gasolio ecc.	m <sup>3</sup>	A fine ciclo/Anno	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)

**1.4 Azoto e fosforo escreti**

I quantitativi di azoto e fosforo escreti sono determinati, con frequenza almeno annuale, mediante l'utilizzo di uno dei seguenti metodi:

- bilancio di massa (apporti mediante gli alimenti al netto del contenuto delle produzioni);
- stima mediante analisi degli effluenti.

Il gestore per determinare i quantitativi sulla base di calcoli di bilancio di massa può, nel caso ritenga opportuno, avvalersi di sistemi informatici quali ad esempio Bat-Tool o fogli Excel predisposti da altre Amministrazioni.

## 1.5 Emissioni in aria

Emissioni diffuse

Le emissioni in aria di un allevamento sono da considerarsi di tipo diffuso, il calcolo di stima delle emissioni in aria deve essere effettuato almeno **una volta l'anno**, applicando il sistema informatico Bat-Tool oppure con metodo manuale con i coefficienti riportati nella normativa e-PRTR o nelle vigenti BREF o nelle BAT. La relazione tecnica che espliciti le modalità e i calcoli dovrà essere trasmessa annualmente con i risultati del presente Piano.

### Gestione

Tab. 2 – Gestione impianto

Operazione	Tipo di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione
Pulizia superfici interne	Controllo visivo assenza di tracce del precedente ciclo	A fine ciclo	
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce di materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico	
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	Registro
Trattamento moschicidi con applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Ad ogni intervento	Registro
Verifica contenitori effluenti non palabili	Controllo impermeabilizzazione/tenuta	Triennale	Documento di conformità
Verifica di impermeabilizzazione dei piazzali dove vengono movimentate sostanze pericolose (piazzola carico /scarico gasolio)	Controllo impermeabilizzazione / tenuta	Quinquennale	Documento di conformità
Controllo di funzionalità e manutenzione dei sistemi di trattamento primari dei reflui domestici	Controllo	Annuale	Registro
Controllo di funzionalità e manutenzione dei sistemi di trattamento primari dei reflui domestici	Pulizia	All'occorrenza e comunque almeno ogni tre anni	Registro e/o documenti di attestazione di corretto smaltimento dei residui di pulizia

## 2. Odori

Nel caso di conclamati ed accertati disturbi causati da emissioni odorogene, su richiesta motivata del Comune, il Gestore deve effettuare a proprio carico, tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorogene secondo modalità concordate con ARPA FVG, al fine di proporre misure mitigative, anche tenendo conto delle pertinenti BAT.

### 3. Indicatori di prestazione

Il Gestore dovrà riportare i consumi e le emissioni (espressi in fattori assoluto) all'unità di produzione annua attraverso un denominatore. Ad esempio il denominatore può essere la quantità di prodotto/anno espresso in tonnellate o i consumi o le emissioni espresse in kg di prodotto; in questo caso si indicherà il valore kg/t, in altri casi può essere più opportuno riferirli all'unità di materia prima.

**Tab. 4 – Indicatori di prestazione**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>UM</b>	<b>Metodo di misura</b>	<b>Frequenza di monitoraggio</b>
Produzione specifica di rifiuti	Quantitativo di rifiuti prodotti rispetto al numero di capi allevato	kg/capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo specifico di risorsa idrica	Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi allevato	m <sup>3</sup> /capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo energetico specifico per ciascun combustibile	Fabbisogno totale di combustibile utilizzato rispetto al numero di capi allevato	TEP/capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo energetico specifico per ciascuna fonte energetica	Fabbisogno totale di energia utilizzato rispetto al numero di capi allevato	TEP/capo/anno	Calcolo	Annuale
Produzione di effluenti (da comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti)	Quantitativo di effluenti prodotti rispetto al numero di capi allevato	m <sup>3</sup> /capo/anno	Calcolo	Annuale

### ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del Gestore, quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell'Allegato IV del decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti secondo le modalità e le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato D.M. 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.



**MODELLO DI PAGAMENTO:  
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI  
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

\_\_\_\_\_

2. DELEGA IRREVOCABILE A

*Rbf PAY SPA*

AGENZIA/UFFICIO

*S. QUIRINO*

PROV. *Pr*

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (\*)

\_\_\_\_\_

**DATI ANAGRAFICI**

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4. **DEL BEN**

**DENIS**

**06/11/1973**

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

**M**

**MANIAGO**

**PN**

**DLBDNS73S06E889C**

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

5. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

**DATI DEL VERSAMENTO**

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (\*) 8. CONTENZIOSO

9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

**T16**

\_\_\_\_\_

**PA**

\_\_\_\_\_

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (\*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

**456T**

**IMPOSTA DI BOLLO**

**80,00**

\_\_\_\_\_

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

**80,00**

EURO (lettere)

**OTTANTA/00**

**ESTREMI DEL VERSAMENTO**  
DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO
<i>06</i>	<i>08</i>	<i>2012</i>	<i>3604</i>	<i>1250</i>

**FIRMA**  
*Del Ben Denis*

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario

n. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
cod. ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_  
firma \_\_\_\_\_

|91/171 02 06-08-21 Pt1|  
|0034 €\*80,00\*|  
|F2YV 0034 €\*\*|  
C.F. 0180NS73506E889C